Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Venerdì, 3 febbraio 1928 - Anno VI — Numero 28

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori [illegible]mento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Italiana pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'Anonima Libraria Italiana.* — Bologna: *L. Cappelli: Messaggerie Italiane.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana; Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane; A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Società Editrice Internazionale; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Successori Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biasso-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegassa, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Ital.; Libreria del Littorio.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre. — La « Gazzetta Ufficiale » è in vendita anche in tutte le librerie gestite dalla Società anonima Servizi Accessori Ferroviari (S.A.F.) presso le stazioni ferroviarie.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 390.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2727.

Conversione in legge del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 391.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2726.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde la somma di lire tre milioni per mutuarla, a sua volta, al comune di Cremona.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 945, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde la somma di tre milioni di lire per mutuarla a sua volta al comune di Cremona.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 392.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2728.

Conversione in legge del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'Asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 17 febbraio 1927, numero 276, contenente disposizioni per la nomina della direttrice dell'Asilo infantile « Aurelio Padovani » in Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 393.

LEGGE 15 dicembre 1927, n. 2729.

Conversione in legge del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 277, concernente modalità per la corresponsione degli assegni a cittadini stranieri che compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti di istruzione artistica del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 17 febbraio 1927, numero 277, concernente modalità per la corresponsione degli assegni a cittadini stranieri che compiono studi presso Università, Istituti superiori e Istituti d'istruzione artistica del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 394.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2730.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 314, recante norme per l'immatricolazione e l'individuazione degli autoveicoli, introducendo nella tabella delle sigle di individuazione delle provincie del Regno la modificazione seguente: alle parole « Cuneo CU » sostituire « Cuneo CN ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 395.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2731.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1926, numero 1450, con cui è stata approvata una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la concessione delle ferrovie calabro-lucane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1450, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione 10 luglio 1926, stipulata con la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, per la costruzione ed esercizio delle linee ferroviarie calabro-lucane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 396.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2732.

Conversione in legge del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1564, sull'assicurazione contro le malattie del personale dei servizi pubblici di trasporto nelle nuove Provincie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 397.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2734.

Disposizioni per la esecuzione del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, concernente agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, che reca agevolazioni per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le autorizzazioni previste dall'art. 1 e dall'art. 2 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, per la emissione di obbligazioni da parte delle società per azioni, saranno concesse tenuto conto delle condizioni del mercato finanziario, della situazione economica delle società istanti, dell'ammontare delle obbligazioni precedentemente emesse e tuttora circolanti, e sempre che rimangano inalterate, a giudizio insindacabile dei Ministri concedenti, le garenzie generali e speciali a favore delle obbligazioni precedentemente emesse.

Art. 2.

La domanda per la concessione di cui all'articolo precedente dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° statuto della società in copia autentica;

2° copia autentica dell'ultimo bilancio e del conto profitti e perdite dell'ultimo esercizio, nonchè della relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci;

3° relazione particolareggiata sull'attività della società emittente, sulle emissioni di obbligazioni già eventualmente effettuate o anche soltanto deliberate entro il limite previsto dall'art. 171 del Codice di commercio;

4° programma completo della richiesta emissione;

5° estratti catastali e certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni relative agli immobili soggetti ad ipoteca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698;

6° relazione di perizia giurata accertante il valore degli immobili dei quali al precedente n. 5°;

7° certificato rilasciato dall'Amministrazione dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o degli enti pubblici, relativo all'origine, allo scopo, all'ammontare e alla rimanente durata delle annualità e sovvenzioni, che la società richiedente intenda vincolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del Regio decreto-legge citato.

La società richiedente è tenuta inoltre a produrre tutti gli altri documenti ed a prestarsi a quegli accertamenti che il Ministro per l'economia nazionale ritenesse necessari ai fini della richiesta autorizzazione.

Art. 3.

Le società le quali abbiano già provveduto all'emissione di obbligazioni e possano dimostrare che il servizio di tali obbligazioni sia effettivamente e completamente garantito da un corrispondente credito di annualità e sovvenzioni a carico dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici, potranno essere autorizzate ad emettere altre obbligazioni, per un importo che non ecceda il capitale sociale versato e tuttora esistente secondo l'ultimo bilancio; ovvero, ricorrendo le speciali circostanze previste nell'art. 2 del R. decreto-legge 21 aprile 1927, n. 698, per un importo non superiore al doppio del capitale stesso. In questo caso la domanda dovrà essere corredata dei documenti previsti nell'art. 2 del presente decreto.

L'autorizzazione potrà essere concessa sempre che le società si assoggettino all'obbligo di vincolare la parte delle annualità o sovvenzioni di cui sopra necessaria a garantire il servizio delle obbligazioni già emesse e non ancora ammortizzate o riscattate. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 36 e 259 del testo unico di legge approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, per quanto concerne le obbligazioni da emettersi da società concessionarie di ferrovie e tramvie con garanzia sulle sovvenzioni chilometriche governative e la speciale competenza al riguardo spettante ai Ministeri delle comunicazioni e delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 17. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 398.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 settembre 1927, n. 2736.

Approvazione della convenzione per l'esercizio della linea aerea commerciale Brindisi-Atene-Costantinopoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, contenente provvedimenti per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili;

Visti i Regi decreti-legge 27 luglio 1924, n. 1815, e 22 febbraio 1925, n. 339, convertiti nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per effetto dei quali vennero approvate le convenzioni per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra Brindisi, Atene e Costantinopoli;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto urgente e necessario emanare nuove norme per l'esercizio della linea aerea internazionale Brindisi-Atene-Costantinopoli;

Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata, addì 14 luglio 1927, tra il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica in rappresentanza dello Stato e i legali rappresentanti della « Società Anonima Aero Espresso Italiana », con sede in Roma, contenente nuove norme per l'esercizio della linea aerea commerciale Brindisi-Atene-Costantinopoli.

Art. 2.

Le sovvenzioni da corrispondersi alla Società, a norma della predetta convenzione, saranno prelevate dal fondo stanziato nel bilancio del Ministero dell'aeronautica, al cap. 38 per l'esercizio finanziario 1927-1928 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data 1° maggio 1927, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 21. — SIROVICH.

Convenzione tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Anonima Aero Espresso Italiana per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale fra Brindisi, Atene e Costantinopoli.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica, a nome dello Stato, ed il sig. Mino Gianzana, nella sua qualità di presidente della Società Anonima Aero Espresso Italiana avente sede in Roma, via Emilia 86, col capitale di L. 12,000,000 emesso e versato per L. 9,000,000, in rappresentanza della medesima, hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Per coordinare gli accordi stipulati fra il Ministero e la Società con la convenzione 7 maggio 1924 approvata con R. decreto-legge 27 luglio 1924, n. 1815, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, nonchè la convenzione aggiuntiva 3 gennaio 1925 approvata con R. decreto-legge 22 febbraio 1925, n. 339, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, con gli ulteriori impegni che la Società ha dovuto assumere con i Governi esteri allo scopo di rendere possibile l'attuazione del servizio di navigazione aerea fra Brindisi, Atene e Costantinopoli, le convenzioni sopracitate vengono modificate come risulta dagli articoli seguenti.

Art. 2.

La data di inizio di decorrenza del periodo decennale della convenzione 7 maggio 1924 è fissata al 28 aprile 1927.
Il periodo decorso sino al 27 aprile 1927 si riconosce necessario per una conveniente preparazione degli impianti per il servizio sperimentale di avviamento.
Il Ministero dell'aeronautica provvederà al pagamento delle somme da pagarsi, e che si saranno riconosciute ancora dovute alla Società per vario titolo ed in dipendenza delle norme sancite con le precedenti convenzioni relative alla linea in oggetto, ivi comprese le sovvenzioni, in base ai premi chilometrici delle precedenti convenzioni, per i viaggi regolari sulla linea dal 28 aprile al 30 aprile 1927 inclusi.

Art. 3.

I viaggi in ciascun senso dovranno compiersi integralmente, salvo i casi di forza maggiore, seguendo l'itinerario normale Brindisi-Atene-Costantinopoli e viceversa.
Le condizioni di forza maggiore dovranno essere provate dalla Società concessionaria.
Incombe alla Società l'osservanza degli orari di partenza e di arrivo.
Nel caso di mancata o ritardata partenza dell'aeromobile, o di forzato arresto in un punto intermedio che non sia stazione di linea, la Società è tenuta a provvedere con tutta sollecitudine e a proprie spese, nel primo caso alla immediata restituzione degli effetti postali all'ufficio di posta da cui li ebbe in consegna, e nel secondo al trasporto degli effetti allo scalo ferroviario od alla località più vicina ove esista un ufficio postale.
E' data facoltà al Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo) di autorizzare eventuali mutamenti di percorso e di orario, sempre che non importino allo Stato un onere finanziario annuo superiore al massimo onere annuo derivante dall'applicazione della presente convenzione.

Art. 4.

La Società si impegna d'iniziare non oltre il 1° maggio 1927 il servizio della linea di navigazione aerea Brindisi-Atene-Costantinopoli provvedendosi di una flotta di idrovolanti Dornier Wal Cabina azionati da motori Asso gradualmente aumentabile: essa Società s'impegna cioè a provvedere entro il 31 maggio non meno di 4 idrovolanti con n. 8 motori di rispetto; entro il 31 agosto altri 2 idrovolanti e 4 motori; ed entro il 30 aprile 1928 altri 3 idrovolanti e 6 motori. In totale, dunque, entro questo ultimo termine dovrà essere provveduta di una flotta di n. 9 idrovolanti con n. 18 motori di rispetto in efficienza acquistati, nuovi, entro il periodo suddetto 1° maggio 1927-30 aprile 1928.
Oltre a ciò la Società ha facoltà di utilizzare per detto servizio anche 3 idrovolanti S. 55 azionati da motori Asso, già ora in completo assetto di funzionamento sino a loro completo consumo.
Il servizio sarà compiuto con un numero di viaggi settimanali da concordarsi col Ministero in modo da corrispondere ad una media bisettimanale.
In complesso la Società si impegna di volare in ciascun anno per un percorso totale non inferiore a km. 250.000 (duecentocinquantamila) e non superiore a km. 300.000 (trecentomila).

Agli effetti delle sovvenzioni chilometriche si presume che il viaggio effettuato secondo la rotta normale sia composto dei tratti seguenti:

Brindisi-Atene	km.	700
Atene-Costantinopoli	»	737
Totale	km.	1437

Art. 5.

Gli aeromobili dovranno essere forniti delle installazioni e degli strumenti di bordo che possono concorrere a rendere sicura la navigazione aerea.

E' data facoltà al Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo) di autorizzare l'impiego di materiale mobile diverso da quello previsto nel precedente articolo qualora ne derivino miglioramenti al servizio.

Nel caso di eventuale adozione di nuovi aeromobili o di nuovi motori, adozione la quale sarà comunque subordinata a preventivo assenso del Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo), il costo chilometrico e le conseguenti sovvenzioni chilometriche potranno essere rivedute dietro richiesta di una delle parti da farsi con lettera raccomandata.

In caso di mancato accordo fra le parti sulla determinazione del nuovo costo chilometrico la decisione sull'ammontare di esso spetterà al Collegio arbitrale previsto dall'articolo 22 della presente convenzione.

Tale revisione non potrà comunque aver luogo se l'adozione del nuovo materiale di volo avverrà entro il primo biennio di esercizio.

Art. 6.

La Società s'impegna inoltre a completare entro il termine massimo di due anni a decorrere dal 1° maggio 1927 gli impianti delle tre basi principali di Brindisi, Atene e Costantinopoli, adempiendo agli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate con i Governi turco e greco, ed a compiere, a proprie spese, i voli sperimentali ancora necessari.

Art. 7.

La sovvenzione chilometrica formante oggetto degli articoli 4 e 5 della convenzione 7 maggio 1924 viene abolita.

A datare dall'inizio del servizio prescritto per il 1° maggio 1927, per la durata della presente convenzione verrà corrisposta una sovvenzione chilometrica di L. 30 (trenta) per ciascun chilometro effettivamente volato.

L'ammontare della sovvenzione chilometrica sarà pagato trimestralmente, posticipato.

Art. 8.

La sovvenzione fissa annua di L. 800,000 formante oggetto dell'art. 8 della convenzione 7 maggio 1924 e dell'art. 2 della convenzione aggiuntiva 3 gennaio 1925 continuerà ad essere corrisposta in rate trimestrali posticipate sino al 31 dicembre 1934 e nella forma e nel modo prescritti in detta convenzione aggiuntiva.

Dal 1° maggio 1927 al 30 aprile 1937 lo Stato concede inoltre la somma di L. 2,000,000 annui a titolo di ulteriore contributo nelle spese di impianto e attrezzatura della Società.

La somma anzidetta, sotto condizione dell'osservanza delle garanzie dei seguenti commi *a*) e *b*) del presente articolo, potrà essere devoluta dalla Società concessionaria, in tutto o in parte, al servizio di obbligazioni o di altra operazione finanziaria corrispondente, per il quale servizio lo Stato vincola la detta somma di L. 2,000,000 annue in conto speciale presso la sede di Roma della Banca d'Italia a garanzia dei creditori.

Nel caso che venisse a mancare alla Società assuntrice, per qualsiasi causa, il diritto alla sovvenzione, lo Stato verserà egualmente l'ammontare della parte di essa vincolata per il servizio di operazioni di finanziamento o per il servizio delle obbligazioni, rivalendosi verso la Società stessa, e cioè sui suoi beni mobili e immobili in Italia e all'estero.

Il pagamento di tale somma sarà effettuato in quattro rate uguali posticipate alla fine di ogni trimestre.

La Società, a sua volta, a garanzia del vincolo consentito, si obbliga:

a) a rilasciare al Ministero dell'aeronautica, qualora la Società si valga della facoltà sopra prevista di devolvere la somma di L. 2,000,000 ad una operazione finanziaria che esiga la garanzia dello Stato, dieci cambiali di lire due milioni ciascuna, con doppio bollo e scadenza in bianco, nella intelligenza che al compimento di ciascun anno di esercizio lo Stato restituirà alla Società stessa una di tali cambiali, e a condizione altresì che al quinto anno saranno rinnovate le cambiali ancora eventualmente inestinte;

b) a concedere la prima ipoteca sugli immobili, su gli aeromobili e relativi accessori, siano essi appartenenti alla Società all'atto dell'operazione di cui sopra, siano di ulteriore acquisto.

Art. 9.

La Società è obbligata a trasportare gratuitamente kg. 3 di effetti postali per ogni viaggio in partenza dall'Italia, ed a trasportare pure gratuitamente i pieghi diplomatici italiani partenti dall'Italia e destinati ad Atene e Costantinopoli o diretti in Italia da Costantinopoli, da Atene o da altri eventuali scali intermedi.

Il Ministero delle comunicazioni può inoltre avvalersi della linea per il trasporto degli effetti postali oltre il predetto limite di peso. In questo caso corrisponderà alla Società un compenso in proporzione al peso ed in ragione di L. 25 al kg.

Il carico fornito dalle Regie poste avrà la precedenza assoluta sopra ogni altro carico da trasportarsi a bordo dell'aeromobile della Società.

Art. 10.

La Società riconosce il diritto di precedenza, su qualunque altro passeggero, a favore dei funzionari dello Stato che viaggiano per servizio, i quali godranno di una riduzione del 50 per cento rispetto alla tariffa comune in vigore sulla linea.

Tale precedenza verrà concessa sempreché la Società sia avvertita almeno 18 ore prima della partenza del velivolo e limitatamente ad una disponibilità di due posti per ogni viaggio.

La Società concede inoltre le seguenti facilitazioni:

a) il ribasso del 50 % a tutti i funzionari civili e militari, in attività di servizio, presso il Ministero dell'aeronautica e alle rispettive famiglie secondo le norme vigenti per i trasporti ferroviari;

b) il ribasso del 30 % ai funzionari di tutte le Amministrazioni dello Stato e alle loro famiglie;

c) il ribasso del 10 % ai mutilati ed ai combattenti in occasione di speciali ricorrenze patriottiche riconosciute dallo Stato previ accordi presi di volta in volta col Ministero dell'aeronautica;

d) il ribasso del 10 % ai soci dell'Aero Club e degli enti ad esso affiliati e di tutti gli altri enti aviatori regolarmente riconosciuti;

e) tre concessioni permanenti di libero percorso sulla rete sociale per i funzionari dello Stato che verranno indicati dal Ministero dell'aeronautica (Aviazione civile e traffico aereo);

f) la concessione permanente a vita di carte di libera circolazione sulle linee della Società:

1° ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato per l'aeronautica sia in carica, sia usciti di carica;

2° ai direttori dell'aviazione civile sia in carica, sia usciti di carica.

Art. 11.

Il trasporto delle persone, delle cose e di tutti gli effetti postali di ogni genere in arrivo in Italia dall'estero, potrà essere liberamente esercito dalla Società, salvo le limitazioni di cui al precedente articolo 10 in favore dello Stato.

Art. 12.

Lo Stato concede in uso gratuito alla Società, per la durata della presente convenzione, il terreno, le acque, gli immobili ed il materiale occorrente a Brindisi per il ricovero degli apparecchi e per il servizio della linea, limitatamente però alle disponibilità, in rapporto con le necessità di funzionamento dell'idroscalo della Regia aeronautica.

Nell'apposito disciplinare saranno inventariati gli immobili ed i materiali anzidetti, i quali, al termine della concessione, dovranno essere restituiti dalla Società allo Stato alle precise condizioni che in detto disciplinare verranno fissate.

In conformità al disposto del Regio decreto-legge per la concessione dei servizi di trasporti esercitati con aeromobili 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926, n. 753, si intende implicitamente emessa la dichiarazione che le opere relative all'idroscalo della Società in Brindisi sono ad ogni effetto di pubblica utilità.

Art. 13.

Lo Stato consente alla Società concessionaria di servirsi a pagamento, e secondo le tariffe in vigore per le stazioni del Ministero delle comunicazioni, delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche dipendenti dal Ministero dell'aeronautica per le trasmissioni delle comunicazioni interessanti il movimento degli aeromobili della linea aerea formante oggetto della presente convenzione. Consente inoltre che le proprie stazioni meteorologiche forniscano gratuitamente agli scali sociali tutte le comunicazioni, i bollettini ed i presagi, che possono interessare il buon funzionamento dell'esercizio.

Tale concessione si riferisce al normale funzionamento della rete aerologica dipendente dal Ministero. L'eventuale godimento, da parte della Società concessionaria, di quel più intenso servizio che potesse essere consentito dalla rete predetta, è subordinato ad ulteriore concessione.

Hanno in ogni caso la precedenza le comunicazioni fatte nell'interesse dello Stato, alle quali comunicazioni le concessioni di cui al presente articolo si intendono subordinate.

Art. 14.

Lo Stato concede a favore della Società le seguenti esenzioni e facilitazioni fiscali:

a) è concessa, con l'osservanza delle formalità doganali relative, l'esenzione dai dazi doganali, dai dazi di consumo e dai diritti di vendita sui carburanti e sui lubrificanti (provenienti direttamente dall'estero oppure prelevati da magazzini doganali regolarmente costituiti) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio della linea;

b) quando ne sia riconosciuta la necessità per i bisogni e nell'interesse del servizio da parte del Ministero dell'aeronautica, è concessa l'esenzione doganale per il materiale di volo (aeromobili, motori, e parti di ricambio) che la Società dovesse, eventualmente, importare dall'estero. Gli aeromobili, i motori e le parti di ricambio, da ammettere in franchigia doganale, non potranno essere destinati ad alcun uso estraneo all'esercizio della linea;

c) è riconosciuta a favore della Società la riduzione della tassa di negoziazione, tanto sulle azioni quanto sulle obbligazioni, al quarto della misura normale, per un decennio dalla data della presente convenzione;

d) la presente convenzione e tutti gli atti inerenti e conseguenti alla stessa, ivi compresi i contratti di appalto, di fornitura, e di assicurazione, nonchè gli atti comprovanti i successivi aumenti di capitale, sono esenti da bollo e scambio e dai diritti di segreteria. La tassa di registro verrà applicata, in tutti i casi suddetti, nella misura fissa minima.

Art. 15.

L'Amministrazione della Società, per la durata della presente convenzione, dovrà rispondere alle seguenti condizioni di cittadinanza:

a) il presidente, un consigliere di amministrazione ed un sindaco nonchè il consigliere delegato o i consiglieri delegati dovranno essere cittadini italiani e di gradimento del Regio Governo. Al consigliere di amministrazione di gradimento del Governo non spetterà alcuna partecipazione sugli utili della gestione sociale;

b) due terzi dei consiglieri di amministrazione dovranno essere cittadini italiani residenti in Italia o all'estero.

Art. 16.

Lo Stato provvederà a proprie spese alla ispezione della linea. I funzionari incaricati di compiere tali ispezioni e controlli dovranno essere ammessi ad ogni loro richiesta presso qualsiasi impianto aeronautico della Società e dovranno essere ammessi al volo sugli apparecchi della linea senza alcun preavviso.

I viaggi compiuti a tale scopo da detti funzionari a bordo degli aeromobili di proprietà della Società saranno completamente gratuiti.

Per le ispezioni sul territorio italiano di controllo degli apparecchi, di revisione, di collaudo e di rilascio dei certificati di navigabilità, le spese relative saranno invece a carico della Società.

Le indennità e le assicurazioni contro i rischi di volo e di lavoro dei funzionari addetti alle ispezioni saranno a carico dello Stato.

La Società dovrà inoltre dare l'accesso negli idroscali sociali a quegli organi di controllo che il Ministero dell'aeronautica intendesse istituire in permanenza.

Art. 17.

Il Ministero, qualora si verificassero per colpa della Società sospensione o abbandono del servizio che non fossero dipendenti da causa di forza maggiore, potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare la Società concessionaria a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e dal relativo disciplinare entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida. Tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione di mora.

Quando, nonostante tale invito, il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine prescritto, ovvero essendo stato ripreso si verificasse poi una nuova sospensione, il Ministro, sentito il parere del Consiglio di Stato, avrà facoltà di prendere possesso dei velivoli e dell'Azienda tutta per esercitare direttamente il servizio. In tale caso la continuazione dell'esercizio sarà a rischio e pericolo e responsabilità della Società concessionaria, la quale risponde pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato risultasse un utile, sarà prelevato nei limiti di esso a favore della Società concessionaria un compenso di requisizione, da determinarsi secondo le disposizioni legislative in materia, per i beni di ogni natura dei quali il Ministero dell'aeronautica avesse preso possesso. Ogni eventuale avanzo è dovuto allo Stato.

Qualora il Ministero non intenda sostituirsi nell'esercizio della linea, è in facoltà del Ministro, sentito il parere del Consiglio di Stato, di revocare con suo decreto la concessione e di cederla eventualmente ad altra società, ente o ditta.

Qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero, da parte della Società concessionaria, irregolarità gravi e costanti, che senza dar luogo a casi di interruzioni, sospensione o abbandono del servizio, ne compromettano a giudizio insindacabile del Ministro le finalità, il Ministro per l'aeronautica, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di revocare la concessione e di avvalersi di tutti i diritti di cui ai commi precedenti del presente articolo.

In caso di revoca della presente convenzione, per le ragioni di cui sopra, le convenzioni fatte con i Governi stranieri dalla Società stessa passeranno di diritto al Ministero dell'aeronautica, salvo ratifica da parte dei Governi stessi.

Art. 18.

Sono fissate con apposito disciplinare le prescrizioni valevoli per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, per sovvenzioni e per i controlli, e più particolarmente:

a) le norme per l'accertamento della liquidazione periodica delle competenze dovute alla Società;

b) le norme per le tariffe così per le persone come per le cose;

c) i limiti di tolleranza rispetto al numero dei voli annuali stabiliti e rispetto agli orari di arrivo;

d) le sanzioni da applicarsi nel caso in cui detti limiti di tolleranza risultino superati;

e) gli speciali obblighi del personale sociale, dei passeggeri e dei mittenti;

f) tutte le sanzioni in genere, con speciale riguardo agli incameramenti totali e parziali delle cauzioni, e, infine, quanto altro possa occorrere per assicurare il conseguimento della finalità e degli scopi prefissi.

Art. 19.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la Società ha versato la somma di L. 300,000 presso la Cassa depositi e prestiti a titolo di cauzione definitiva, come da quietanza n. 273573/19216 del 12 dicembre 1924 di L. 100,000, e n. 273573/19603 del 9 maggio 1925 di L. 200,000. Detta cauzione sarà elevata a L. 500,000, pagabili anche in titoli di Stato non oltre due mesi dalla pubblicazione della presente convenzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il deposito cauzionale potrà essere incamerato dallo Stato anche per il solo fatto che l'inizio della linea di cui è oggetto la presente convenzione, non avesse avuto luogo entro il termine fissato al precedente art. 4.

Il deposito cauzionale si estende altresì a garentire ed a risarcire la Regia dogana dei danni che possano derivarle sia direttamente e sia indirettamente nello esercizio delle concessioni ed agevolazioni di cui all'art. 14 della presente convenzione, come anche per le altre responsabilità che, verso la dogana medesima, venissero comunque ad essere rilevate.

Il deposito cauzionale si estende infine a garentire ed a risarcire l'Amministrazione delle poste per le eventuali inadempienze e per i danni che le potessero derivare per colpa della Società in conseguenza del servizio postale da quest'ultima disimpegnato.

Art. 20.

Nel caso in cui la Società intendesse cedere la presente concessione ad altra società italiana essa ne farà preventiva domanda al Ministero dell'aeronautica, che si riserva di concedere o no il suo consenso senza obbligo di giustificare l'eventuale diniego.

Art. 21.

La Società elegge domicilio per tutta la durata della presente convenzione presso la propria sede legale in Roma.

Art. 22.

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione della presente convenzione saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale.

Detto Collegio che si riunirà in Roma sarà composto:

a) di un presidente che sarà scelto di comune accordo fra le parti, ovvero, in difetto, sarà nominato dietro richiesta delle parti dal presidente del Consiglio di Stato;

b) di un membro scelto dal Ministero dell'aeronautica;

c) di un membro scelto dalla Società.

Le sentenze arbitrali non sono soggette nè ad appello nè a ricorso per cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunziano.

Art. 23.

Con l'entrata in vigore della presente convenzione si intendono abrogate e prive di ogni valore tutte le disposizioni precedenti al presente atto e relative all'esercizio della linea in oggetto per parte della Società Aero Espresso Italiana.

Fatto a Roma, in tre originali, addì 14 luglio 1927 (Anno V).

p. Il Ministro, *il Sottosegretario di Stato*:
BALBO.

Società Anonima Aereo Espresso Italiana
Il presidente: MINO GIANZANA.

Per copia conforme:

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
BALBO.

Numero di pubblicazione 399.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 settembre 1927, n. 2716.

Costituzione di un'azienda per l'amministrazione e l'esercizio di punti franchi e di magazzini generali nel porto di Fiume con la denominazione di « Azienda dei magazzini generali di Fiume ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere nell'interesse dell'incremento del traffico del porto di Fiume alla sistemazione ed organizzazione dei servizi commerciali del porto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituita un'azienda per l'amministrazione e l'esercizio di punti franchi e di magazzini generali nel porto di Fiume.

Essa assume la denominazione di « Azienda dei magazzini generali di Fiume », ha la sua sede a Fiume; la sua durata è stabilita fino al 31 dicembre 1939, ma potrà essere prorogata fino al 31 dicembre 1947 con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per l'ecomonia nazionale e per i lavori pubblici.

L'Azienda inizierà la sua gestione entro un mese dalla data in cui gli enti di cui all'art. 3 avranno effettuato il versamento della metà del capitale da essi sottoscritto ai sensi dello stesso art. 3.

Art. 2.

L'Azienda provvede per gli affari seguenti:

1° deposito, custodia, imballaggio ed altre manipolazioni delle merci e loro presa in consegna;

2° operazioni di carico, scarico e trasporto, fra magazzino o aree date in gestione e vagone o carro o sottoparanco; l'Azienda potrà inoltre assumere le stesse operazioni fra vagone o carro e sottoparanco anche per merci non depositate nei magazzini od aree in sua gestione, valendosi in tal caso delle maestranze portuali con le norme e tariffe che saranno stabilite dall'Ufficio del lavoro portuale, sentita l'Azienda stessa;

3° concessione di magazzini e di aree affidate alla sua gestione;

4° sdoganamento e sdaziamento di merci, pagamenti e incassi su piazze nazionali od estere, pagamenti per conto di terzi di noli, dazi doganali e di consumo, tasse, diritti sulle merci depositate;

5° assicurazione contro gl'incendi delle merci in consegna che già non siano coperte di assicurazione;

6° emissione di fedi di deposito e note di pegno (warrants);

7° vendita all'asta pubblica di merci depositate nei casi previsti dalla legge 1° luglio 1926, n. 2290, ed in conformità della legge stessa;

8° manutenzione dei magazzini, fabbricati, impianti fissi, gru e meccanismi, affidati alla sua gestione, rimanendo a carico delle Amministrazioni dei lavori pubblici e delle Ferrovie dello Stato la manutenzione delle altre opere e degli altri impianti, nonchè la illuminazione delle rive e delle strade, secondo le rispettive competenze;

9° costruzione di nuove opere e di nuovi impianti a carico del suo bilancio salva la competenza delle Amministrazioni interessate per quanto riguarda l'approvazione dei relativi progetti, e la vigilanza sulla esecuzione dei lavori relativi;

10° trattazione di ogni altro affare connesso direttamente o indirettamente con le attribuzioni sopraindicate.

Art. 3.

Per l'esercizio dell'Azienda sarà sottoscritto un capitale di L. 1,000,000, al quale parteciperanno in parti eguali la Camera di commercio ed industria di Fiume e la Sezione autonoma fiumana dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

La metà di questo capitale sarà versata all'atto della costituzione dell'Azienda, ed il residuo dovrà essere versato in una o più volte nella misura e nei termini non inferiori ad un mese, che siano stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Al capitale versato non potrà essere attribuito un interesse superiore al tasso ufficiale di sconto.

Art. 4.

L'Azienda dei magazzini generali è amministrata da un Consiglio composto di:

a) un presidente nominato con Regio decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni; qualora egli fosse un funzionario dello Stato, potrà essere collocato fuori ruolo del personale dell'Amministrazione cui appartenesse;

b) quattro membri dell'Amministrazione dello Stato nominati due dal Ministro per le comunicazioni (uno per la Marina mercantile ed uno per le Ferrovie), uno dal Ministro per le finanze, ed uno dal Ministro per l'economia nazionale;

c) due membri delegati dalla Camera di commercio ed industria di Fiume, dei quali uno designato dalla Federazione provinciale fascista del commercio;

d) due membri delegati dalla Sezione fiumana dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

Nelle votazioni, a parità di voto, prevale il voto del presidente.

Il mandato del presidente e dei consiglieri dura quattro anni, salvo revoca da parte dei Ministeri o degli enti che li hanno nominati, e può essere confermato. Al presidente è assegnata una indennità nel modo che sarà stabilito dal regolamento, previa intesa col Ministero delle finanze.

Art. 5.

Per il disimpegno delle funzioni che saranno stabilite dal regolamento è costituita una Giunta esecutiva composta di non più di cinque membri e non meno di tre, compreso il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda che la presiede. Tutti i membri della Giunta esecutiva dovranno normalmente risiedere a Fiume.

Interverrà con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva il direttore generale dell'Azienda.

Art. 6.

E' pure costituito presso il Regio commissario del porto un Comitato consultivo del traffico presieduto dal Regio commissario e così composto:

comandante del porto di Fiume;
direttore superiore della dogana di Fiume;
capo compartimento delle Ferrovie dello Stato o un suo delegato;
ingegnere capo del Genio civile;
un membro nominato dalla provincia di Fiume;
un membro nominato dal comune di Fiume;
quattro membri nominati dalla Camera di commercio ed industria di Fiume;
quattro membri nominati dalle Federazioni provinciali fasciste dell'industria e del commercio di Fiume;
un membro nominato dal Sindacato nazionale dei lavoratori del porto.

I membri del Consiglio di amministrazione ed il direttore generale dell'Azienda assistono alle sedute senza prendere parte alla votazione.

Spetta al Comitato consultivo per il traffico il voto sulle questioni di interesse generale connesse col traffico e col lavoro del porto, che il Ministero delle comunicazioni o quello dell'economia nazionale, nonchè il Regio commissario del porto o il presidente della Azienda dei magazzini generali di concerto col Regio commissario, sottopongano al suo esame, o che siano presentate dagli enti locali.

Il Comitato consultivo è convocato dal Regio commissario del porto.

Art. 7.

Per riscontrare la regolarità e l'esattezza della gestione contabile dell'Azienda e la ammissibilità nei rapporti del bilancio di ogni spesa, il Ministero delle finanze nominerà due revisori di conti.

Art. 8.

La rappresentanza legale dell'Azienda spetta al presidente.

Per obbligare l'Azienda dei magazzini generali è richiesta la firma collettiva del presidente o di chi ne fa le veci, e di un membro del Consiglio di amministrazione, da questo designato, scelto tra quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 4, salvo i casi in cui la seconda firma sia delegata al direttore generale dell'Azienda a norma del regolamento.

Art. 9.

E' data facoltà a quello dei due rappresentanti del Ministero delle comunicazioni, che sarà designato dal Ministro, di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione che egli ritenga esorbitare dagli scopi dell'Azienda dei magazzini generali, o compromettere gli interessi dello Stato, o non corrispondere alle superiori direttive politiche del Governo.

Egli dovrà però, immediatamente, riferire al Regio commissario del porto e al Ministero delle comunicazioni, il quale, previ accordi col Ministero competente, potrà, con giudizio insindacabile, revocare o confermare le deliberazioni stesse.

Si intenderanno confermate le deliberazioni che non siano state revocate entro trenta giorni dalla data in cui furono prese.

Art. 10.

Spetta al Consiglio di amministrazione dell'Azienda di determinare le tariffe per tutti i servizi resi al pubblico a termini dell'art. 2.

Le tariffe così determinate sono soggette all'approvazione del Ministero delle comunicazioni e dovranno essere applicate a chiunque uniformemente.

Il Ministero delle comunicazioni potrà, però, preventivamente, stabilire un limite massimo e minimo entro il quale il Consiglio avrà facoltà di stipulare caso per caso accordi speciali per prestazioni di servizi ed uso di aree, magazzini ed impianti, rimanendo inteso che, a parità di condizioni, sarà sempre rispettato il concetto di eguaglianza di trattamento per gli utenti.

Art. 11.

L'Azienda dei magazzini generali dovrà uniformarsi, in ogni caso, alle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti e di quelle che venissero successivamente stipulate, salvo le provvidenze che il Governo credesse di adottare per temperare sull'andamento finanziario dell'Azienda gli effetti delle eventuali agevolazioni in materia tariffaria o di qualunque altra natura.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di deliberare prestiti od altre operazioni finanziarie, previa autorizzazione del Ministro per le finanze di concerto con quello per le comunicazioni.

Art. 13.

Nei cinque esercizi finanziari dal 1927-28 al 1931-32 lo Stato corrisponderà all'Azienda dei magazzini generali di Fiume un contributo annuo di L. 1,000,000 pagabile per semestri anticipati.

La somma per il pagamento del contributo, sarà inscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Il detto contributo sarà pagato per intero anche nell'esercizio 1927-28.

Art. 14.

La gestione finanziaria dell'Azienda dei magazzini generali comincia il 1° luglio di ogni anno e finisce col 30 giugno dell'anno seguente.

Entro il 31 marzo e il 31 ottobre rispettivamente, l'Azienda dei magazzini generali dovrà trasmettere per conoscenza ai Ministeri delle comunicazioni e delle finanze copia del bilancio preventivo per l'anno seguente e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

Degli eventuali utili netti un decimo sarà prelevato per la costituzione di un fondo di riserva. Gli altri nove decimi saranno impiegati nel pagamento degli interessi sul capitale costituito per l'esercizio dell'Azienda, nei limiti previsti dall'art. 3, e l'eventuale eccedenza nella esecuzione di opere per il miglioramento dei servizi e degli impianti portuali.

Art. 15.

E' concesso gratuitamente all'Azienda dei magazzini generali, per tutta la sua durata, l'uso di tutte le aree, opere, edifici, completi delle condutture di ogni genere (luce, gas, energia, acqua, fognature, ecc.), impianti fissi e gru, compresi nei punti franchi del porto di Fiume, come pure di

quelli compresi nello scalo legnami, e nel porto del petrolio, nonchè dei magazzini attualmente in consegna all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato designati coi nn. 14 e 15, il tutto nello stato in cui ora si trova.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale, la concessione potrà in seguito essere estesa ad altre zone portuali.

Sono escluse dalla concessione le aree, opere, edifici, impianti fissi e gru del bacino Thaon di Revel, locati al Governo serbo-croato-sloveno, la zona destinata alla costruzione del nuovo faro, la rete idrica per il servizio generale del porto, gli impianti ferroviari, nonchè i fabbricati e le aree destinati agli uffici o servizi governativi.

Saranno parimenti concessi in uso gratuito all'Azienda dei magazzini generali i macchinari, gli attrezzi e tutti gli altri oggetti mobili, attualmente destinati all'esercizio dei magazzini compresi nella presente concessione.

Le aree, opere, edifici, impianti fissi, gru, macchinari ed oggetti mobili di cui sopra dati in concessione, che siano attualmente in consegna all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, saranno da questa consegnati all'Amministrazione della marina mercantile che, a sua volta, li consegnerà all'Azienda dei magazzini generali.

La consegna di tutto quanto forma oggetto della concessione verrà fatta all'Azienda dei magazzini generali dalla Capitaneria di porto di Fiume, con l'assistenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, di uno del Genio civile e di uno delle Ferrovie dello Stato.

Dell'avvenuta consegna dovrà essere redatto processo verbale, al quale verranno alligati un piano indicante le zone date in concessione con gli edifici su di esse insistenti, nonchè un testimoniale con la descrizione esatta degli immobili, impianti fissi e gru, e gli inventari relativi ai macchinari, attrezzi ed altri oggetti mobili.

Nessuna variazione o modificazione potrà essere apportata alle aree, edifici, impianti fissi, ed altre opere, senza la prescritta approvazione dell'Amministrazione competente.

L'Azienda dei magazzini generali, però, ha facoltà di provvedere per la esecuzione dei lavori, anche prima di detta approvazione, dandone immediato avviso all'Amministrazione competente, quando trattisi di opere urgenti per la riparazione degli impianti e per l'immediata utilizzazione dei fabbricati, purchè il loro importo non superi L. 50,000 e debba essere imputato al bilancio dell'Azienda dei magazzini generali.

Art. 16.

Nell'àmbito delle zone affidate alla sua gestione l'Azienda dei magazzini generali può effettuare concessioni a terzi delle aree e manufatti di cui le è concesso l'uso, in base alle disposizioni del Codice per la marina mercantile e del relativo regolamento, nonchè a tutte le altre vigenti in materia comprese quelle relative all'esercizio dei depositi franchi, sentendo, nel corso delle relative istruttorie, il parere della Capitaneria di porto.

Le concessioni sono soggette all'approvazione del Ministro per le comunicazioni quando la durata di esse superi i nove anni.

Alla stessa approvazione sono soggetti, qualunque ne sia la durata, i contratti per concessione di aree, coi quali il concessionario assuma l'obbligo di costruire opere portuarie, edifici o qualunque altro impianto di natura stabile.

Al Ministro per le comunicazioni compete, altresì, di revocare, risolvere o pronunciare la decadenza dei contratti per i quali sia intervenuta la sua approvazione, rimanendo a carico dell'Azienda il pagamento degli indennizzi eventualmente dovuti al concessionario, nei casi in cui la revoca o la risoluzione abbia luogo nell'interesse di essa.

I contratti stipulati dall'Azienda dei magazzini generali non possono avere durata nè creare oneri ed impegni oltre il termine stabilito per la durata dell'Azienda, salvo che intervenga espressa autorizzazione del Ministro per le comunicazioni.

L'Azienda dei magazzini generali è obbligata a rispettare i contratti attualmente in corso, relativi a concessioni di pertinenza demaniale nell'àmbito delle zone assegnatele in gestione, ferma la facoltà spettante al Ministro per le comunicazioni di revocarli, risolverli o pronunciarne la decadenza.

Art. 17.

Salvo quanto è detto nel precedente articolo in materia di concessioni, nulla è innovato per tutto quanto concerne i servizi della Capitaneria del porto, nonchè quelli della dogana e della pubblica sicurezza.

I rapporti fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'Azienda dei magazzini generali saranno regolati da apposita convenzione basata, per ciò che riguarda il contratto di trasporto, su uno o su entrambi i principî di cui appresso, secondo che verrà, di comune accordo, precisato nella convenzione stessa, e cioè:

a) nei confronti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'Azienda sostituisce le parti e ne assume gli obblighi;

b) nei confronti delle parti, l'Azienda sostituisce l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e ne assume gli obblighi.

L'Azienda dovrà fornire gratuitamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i locali e le aree necessarie al servizio ferroviario, nonchè l'acqua e l'illuminazione occorrente per l'uso delle aree e locali suddetti.

Parimenti con apposita convenzione saranno regolati i rapporti fra il Ministero dei lavori pubblici e l'Azienda dei magazzini generali.

Art. 18.

L'imposta di ricchezza mobile non è applicabile ai contributi dello Stato di cui all'art. 13, nè alle quote di capitale di cui all'art. 3.

L'imposta e sovrimposta sui fabbricati pei beni assegnati in gestione all'Azienda, restano a carico dei proprietari di essi.

Art. 19.

Entro tre mesi dalla data dell'inizio della gestione dell'Azienda dei magazzini generali, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere alla determinazione del numero del personale occorrente all'Azienda stessa e delle norme che devono regolarne lo stato giuridico, nonchè il trattamento economico e di quiescenza. Dette norme saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle comunicazioni per i servizi della marina mercantile (Il Registro Italiano).

Nel termine di 15 giorni dalla data di tale pubblicazione, gli impiegati e salariati avventizi, che attualmente prestano servizio nei magazzini, dovranno dichiarare al presidente se richiedono di essere assunti in servizio. La mancata dichiarazione equivarrà a rinunzia.

Nell'assegnazione dei posti di ruolo per i quali i predetti avventizi siano dichiarati idonei a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, essi avranno la preferenza sugli estranei, purchè cittadini italiani, o, se pertinenti

fiumani, abbiano dichiarato di optare definitivamente per la cittadinanza italiana.

Agli impiegati e salariati avventizi che non fossero assunti in servizio dall'Azienda dei magazzini generali, sarà corrisposta una indennità pari a tante mensilità della retribuzione che percepivano al momento della cessazione dal servizio, esclusa la indennità di caroviveri e qualsiasi altra indennità od assegno di cui fossero eventualmente provvisti, quanti saranno i loro anni di servizio presso i magazzini; le frazioni di anno saranno computate per intero, rimanendo escluso qualsiasi altro compenso o indennità.

Art. 20.

Con Regio decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri, l'Amministrazione dell'Azienda dei magazzini generali potrà, per gravi motivi, essere sciolta ed affidata ad un Regio commissario.

Decorso il termine stabilito per la durata dell'Azienda, o quando essa venisse a cessare per qualsiasi altro motivo, con Regio decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sarà nominato il liquidatore, le cui attribuzioni saranno determinate nel decreto di nomina.

Con la nomina del liquidatore cessa il mandato del presidente del Consiglio di amministrazione e del Consiglio stesso, nonchè della Giunta esecutiva, ma essi dovranno prestare il loro concorso nella liquidazione, se ne siano richiesti, ed in unione determinare lo stato attivo e passivo dell'Azienda dei magazzini generali.

Nello stato passivo dovranno comprendersi anche le spese eventualmente occorrenti per la riconsegna allo Stato di tutto quanto è indicato nell'art. 15, nonchè delle opere eseguite dall'Azienda, in istato di buon funzionamento e precisamente corrispondente alle condizioni nelle quali ebbe luogo la consegna, salvo l'ordinario deperimento.

Qualora, dopo il pagamento di tutte le passività, rimanga disponibile in tutto o in parte il capitale di cui all'art. 3, esso sarà restituito alla Sezione autonoma fiumana dell'Istituto di credito per il risorgimento delle Venezie ed alla Camera di commercio ed industria di Fiume, in proporzione del versamento fatto da ciascuno dei due enti.

In nessun caso però il rimborso potrà superare la somma effettivamente versata; l'eventuale eccedenza sarà devoluta allo Stato e destinata all'esecuzione di opere di miglioramento del porto di Fiume.

Art. 21.

Il presidente dell'Azienda dovrà essere nominato entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge, e funzionerà come Regio commissario fino alla prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Egli dovrà:

1° provvedere per la compilazione ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio, a termini dell'art. 14 e del regolamento di cui all'art. 23;

2° provvedere per la presa in consegna di tutto quanto forma oggetto della concessione a termine dell'art. 15.

Art. 22.

Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, che attualmente presta servizio ai magazzini, sarà, a richiesta dell'Azienda, comandato per un periodo massimo di sei mesi, decorrenti dall'inizio della gestione della nuova Azienda, a prestare servizio presso l'Azienda stessa, rimanendo a carico di questa gli emolumenti spettanti a tale personale, che saranno rimborsati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 23.

Le norme per l'esecuzione del presente decreto-legge saranno stabilite con regolamento che sarà approvato con Regio decreto su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici.

Disposizione transitoria.

Art. 24.

Appena entrerà in funzione il Consiglio provinciale dell'economia, di Fiume, in dipendenza dell'attuazione della legge 18 aprile 1926, n. 731, e del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, la Camera di commercio di Fiume si intenderà interamente sostituita dal nuovo Consiglio provinciale dell'economia in tutti i rapporti previsti dal presente provvedimento di legge fra l'Istituto camerale e l'Azienda dei magazzini generali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 2. — CASATI.

REGIO DECRETO 3 novembre 1927.
Radiazione dei corsi d'acqua Sellera, Gambarone e Mediglia dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 giugno 1921, n. 7342, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio successivo, registro n. 14 lavori pubblici, foglio n. 5372, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano al cui n. 65 sono inscritti per tutto il loro corso il rio Gambarone e il rio Sellera e il cavo Mediglia;

Vista la sentenza 27 aprile-23 luglio 1927 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che rigetta l'appello proposto dal Ministero dei lavori pubblici avverso la sentenza 16 maggio-20 giugno 1925 del Tribunale delle acque di Milano, nella causa tra i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze e Ravizza Ernestina vedova Manusardi, Brera dott. Giuseppe e Brera Maria Amalia, quali comproprietari della roggia Sellera e del fontanile Gambarone, Pio istituto dei sordomuti poveri di campagna, in persona del

sub presidente Luigi Parravicini, per radiazione delle roggie Sellera e Gambarone e del cavo Mediglia dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

Ritenuto che con la predetta sentenza 16 maggio-20 giugno 1925 il Tribunale delle acque di Milano ordinò la cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano dei corsi d'acqua Sellera, Gambarone e Mediglia, non riscontrando in essi i caratteri obbiettivi di corsi di acqua pubblica;

Che tale sentenza è stata confermata con quella 27 aprile-23 luglio 1927 del Tribunale superiore delle acque pubbliche;

Vista la nota 6 settembre 1927 n. 13514-15875 della Regia avvocatura erariale generale che esclude l'opportunità di ricorrere contro detta sentenza;

Ritenuto che si rende necessario provvedere alla radiazione delle roggie Sellera e Gambarone e del cavo Mediglia dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamente approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, nonchè il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I corsi d'acqua Sellera, Gambarone e Mediglia, già inscritti per tutto il loro corso al n. 65 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Milano approvato con R. decreto 2 giugno 1921 sopracitato, sono radiati dall'elenco stesso.

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1927.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fano (Pesaro).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte di Fano, in provincia di Pesaro;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 15 gennaio 1928 pei Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Fano (provincia di Pesaro), e da tale data cesserà per il detto ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1928.
Autorizzazione alla Banca nazionale di credito di Milano ad istituire una propria agenzia in Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107 e n. 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto d'emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Banca nazionale di credito con sede in Milano è autorizzata ad istituire una propria agenzia di città in Trieste (zona di via Carducci).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETI MINISTERIALI 18 gennaio 1928.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Giuseppe Carlo Roberto Mascoli, nato a Napoli il 29 ottobre 1889 da Giulio e da Matilde Sarnelli, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Giuseppe Mascoli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 11 gennaio 1928 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto sig. Giuseppe Carlo Roberto Mascoli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: SUARDO.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Anatolia Rietti, nata a Trieste il 9 luglio 1896 da Arturo e da Irene Riva, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Anatolia Rietti il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 11 gennaio 1928 del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Anatolia Rietti il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: SUARDO.

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1928.
Conferma di autorizzazione di esercitare nel Regno la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione, alla ditta Edoardo Girtanner di Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923 n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale 8 ottobre 1925, col quale la ditta Edoardo Girtanner di Genova venne autorizzata all'esercizio della mediazione per il collocamento di rischi assicurativi all'estero, per il periodo di anni due decorrente dal 1° ottobre 1925;

Vista la domanda della ditta medesima per ottenere il rinnovo della autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa alla ditta Edoardo Girtanner di Genova, con decreto dell'8 ottobre 1925, di esercitare la mediazione per il collocamento all'estero di rischi in assicurazione è confermata per un altro periodo di anni due, a datare dal 1° ottobre 1927.

La nuova autorizzazione resta però subordinata, oltre che all'osservanza delle leggi e regolamenti in vigore, anche alle condizioni di cui agli articoli seguenti, sotto pena di decadenza.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la Corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura dei rischi all'estero presso altre compagnie od altri enti. Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalla detta Corporazione del Lloyd's.

La cauzione da costituire ai termini dell'art. 34 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, resta fissata, fino a nuova disposizione contraria, nella somma di effettive L. 200,000.

Art. 3.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra, a termini dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dall'art. 50 del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e dal testo di legge tributaria sulle assicurazioni, approvate con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3284, modificato con R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258, dovranno essere sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente esercitate dalla medesima ditta Edoardo Girtanner di Genova.

Roma, addì 23 gennaio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ermenegilda Bracig di Carlo, nata a Trieste il 16 dicembre 1893 e residente a Trieste, via G. Gatteri, n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bracci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ermenegilda Bracig è ridotto in « Bracci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Ciak di Giovanni, nato a Trieste il 17 agosto 1903 e residente a Trieste, via San Francesco, n. 53, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ciak è ridotto in « Gia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Relazione della Commissione giudicatrice del concorso fra imprese di teatri lirici.

Eccellenza,

I sottoscritti, componenti la Commissione che la E. V. si compiacque nominare per giudicare il concorso fra imprese di teatri lirici bandito con ordinanza del 17 luglio 1927 - Anno V, mentre ringraziano V. E. per l'alto incarico loro affidato, si onorano presentarle il seguente risultato:

La Commissione, dopo avere scrupolosamente esaminate le tredici opere presentate al concorso, fra le quali appaiono degne di considerazione:

« La Foresta d'amore », del maestro Pietro Ferro;
« Il Randagio », del maestro Mario Jacchia;
« Don Giovanni », del maestro Felice Lattuada;
« Giuditta e Oloferne », del maestro Carlo Ravasenga;
« La Preda », del maestro Ludovico Rocca,

ha ritenuto meritevole di premio la tragedia in 4 atti « Don Giovanni » del maestro Felice Lattuada come quella che riunisce, sola fra tutte le opere presentate, le qualità necessarie per meritare la rappresentazione.

Frattanto i sottoscritti, lieti di constatare il soddisfacente esito del concorso, deliberano alla unanimità di assegnare un premio di L. 50,000 all'opera « Don Giovanni » del maestro Felice Lattuada, presentata dall'impresa del Teatro Grande di Brescia, e per essa dal signor Emilio Ferone.

Con profondo ossequio, di V. E. devotissimi

Pietro Mascagni.
Alberto Franchetti.
Franco Alfano.
Alberto Gasco.
Alfredo Casella.

Roma, addì 14 gennaio 1928 - Anno VI

Visto, *Il Ministro*: FEDELE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Mantova.

Con R. decreto 3 novembre 1927, anno VI, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1927, registro n. 8 Interno, foglio n. 382, sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale sanitario di Mantova, pel triennio 1927-29, i signori:

Orsi dott. Vincenzo, medico-chirurgo;
Sandri dott. Oliviero, medico-chirurgo;
Dina dott. Enrico, medico-chirurgo competente in pediatria;
Bressanin prof. Giuseppe, chimico;
Genovesi on. avv. Cesare, giureconsulto;
Gambetta dott. Evaristo, farmacista;
Guarneri dott. Attilio, veterinario;
Parmeggiani ing. Ettore, ingegnere;
Giannantoni avv. Emanuele, esperto materie amministrative;
Pasini prof. Roberto, esperto scienze agrarie.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.

del 2 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.15	Belgrado	33.25
Svizzera	363.04	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	91.953	Albania (Franco oro)	365.10
Olanda	7.615	Norvegia	5.03
Spagna	323.64	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.63	Svezia	5.07
Berlino (Marco oro)	4.501	Polonia (Sloty)	212.15
Vienna (Schillinge)	2.665	Danimarca	5.05
Praga	56 —	Rendita 3,50 %	74.65
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	68 —
Peso argentino Oro	18.30	Rendita 3 % lordo	43.325
Peso argentino Carta	8.055	Consolidato 5 %	84.25
New York	18.874	Littorio 5 %	83.95
Dollaro Canadese	18.845	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.675
Oro	364.18		

ERRATA-CORRIGE.

Nella media dei cambi e delle rendite del 13 dicembre 1927 (VI), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 14 dicembre 1927, la voce Londra: 90.25 deve leggersi: 90.025.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 1ª Pubblicazione. — (Elenco n. 24).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % vecchio	1010123	300 —	Rey *Maddalena* di *Emilio*, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Macôn (Francia); con vincolo di usufrutto.	Rey *Marianne-Magdeleine* di *Emile*, minore ecc. come contro; con vincolo di usufrutto.
»	1010124	300 —	Rey *Paolo* di Emilio, dom. a Macôn (Francia); con vincolo di usufrutto.	Rey *Claudius Paul Antonie* di Emilio, dom. a Macôn (Francia); con vincolo di usufrutto.
3.50 % Obbligazioni Venezie	29 30 31	1,400 — 1,400 — 1,435 —	Nattino Pietro fu *Angelo*, dom. a Roma, vincolata.	Nattino Pietro fu *Giovanni*, dom. a Roma, vincolata.
Cons. 5 % »	396391 396392	50 — 50 —	Morgano Vincenzo / Morgano *Maria Giuseppa* } fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Lapaglia *Caterina* fu Calogero, dom. a Caltanissetta.	Morgano Vincenzo / Morgano *Giuseppa-Santa* } fu Luigi, minori sotto la p. p. della madre Lapaglia *Maria Pia* fu Calogero, dom. a Caltanissetta.
Buoni Tesoro ordinari esercizio 1926-27	582 875	Cap. 1,000 — » 2,000 —	*Rigani* Natale fu Lorenzo.	*Rigone* Natale fu Lorenzo.
Cons. 5 %	165702	2,500 —	della Monica Francesco e *Luigi* di Antonio, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Nicandro Garganico (Foggia); con usuf. vitalizio a Ciminelli Concettina fu Angelo, ved. di della Monica Luigi.	della Monica Francesco e *Gina* di Antonio, minori ecc. come contro; e con usuf. vital. come contro.
Buono del Tesoro ordinario emesso il 31 marzo 1926 Serie A	952	Cap. 500 —	Catalano Francesco Paolo di Sebastiano, minore sotto la p. p. del padre.	Catalano Francesco Paolo di Sebastiano.
3.50 %	553764	77 —	Oggioni *Luigi* fu *Carlo*, dom. a Milano.	Oggioni *Giulio-Luigi* fu *Carlo-Filippo*, dom. a Milano.
Cons. 5 %	420124	135 —	Barbieri *Betty* o *Bettj* e Annita di Libero, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Cremona.	Barbieri *Elisa detta Betty* o *Bettj* e Annita di Libero, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averci interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 gennaio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.